

Transizione 5.0 ancora frenato da ostacoli tecnici e incertezze

Giorgio Gavelli

Il credito d'imposta Transizione 5.0 – disciplinato dall'articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm Economia 24 luglio 2024 – si avvia alla conclusione, mentre il Governo è impegnato a trovare un utilizzo differente per le molte risorse ad esso destinate ma che, secondo le previsioni, non verranno impiegate (si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto scorso).

Ricordiamo che il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (in beni materiali ed immateriali 4.0) in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. L'interconnessione (che non rileva ai fini del completamento del progetto) deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, ed entro la stessa data deve essere prodotta la perizia asseverata da presentare in sede di comunicazione di completamento (Faq 8 ottobre 2024).

Il bonus è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997) decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del Gse all'agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie (e, comunque, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gse all'impresa dell'importo del credito utilizzabile) ed entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti:

di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro annui per i crediti da quadro RU)

di cui all'articolo 34 della legge 388/2000 (2 milioni di euro per ciascun anno solare);

di cui all'articolo 31 del Dl 78/2010 (preclusione alla compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi superiore a 1.500 euro).

Per completare correttamente le pratiche, tuttavia, le imprese necessitano di una serie di significativi chiarimenti o implementazioni che ancora mancano all'appello. Si tratta spesso di questioni non insormontabili che potrebbero essere risolte rapidamente; la soluzione non basterebbe a ridare slancio a una misura segnata da un eccesso di complessità, ma sbloccerebbe sicuramente un certo numero di istanze per ora in stand-by.

Gli ostacoli sul portale

Un primo argomento riguarda le criticità del sito Gse dedicato alla ricezione delle richieste da parte delle imprese, in particolare con riferimento all'invio della comunicazione di completamento.

Vediamo alcuni casi che vengono segnalati:

nell'ipotesi in cui un progetto presentato al Gse sia composto da due o più beni, ma solo per uno di essi l'azienda abbia richiesto altre agevolazioni cumulabili col 5.0, in sede di invio della comunicazione di completamento al Gse, a portale, compare un errore bloccante in quanto il sistema richiede erroneamente – per poter procedere – di nettizzare per tutti i beni le spese del valore dell'altra agevolazione;

per gli investimenti dichiarati già conclusi in fase di invio della comunicazione di prenotazione, in sede di invio della comunicazione di completamento non risulta possibile variare l'importo dell'investimento e/o i dati dei valori del risparmio energetico ex ante ed ex post qualora difforni. In questi casi si hanno conseguenze anche sull'ammontare delle risorse impiegate; infatti, ove l'investimento fosse inferiore ovvero il risparmio energetico inferiore, il beneficio si ridurrebbe, liberando risorse per altre imprese, ma il sito Gse non consente alle aziende di apportare tale variazione, costringendole a rinunciare alla domanda precedente ripartendo dall'inizio con una nuova comunicazione preventiva;

l'impossibilità di variare l'importo dell'investimento in fase di consuntivo ha ovviamente impatto anche in caso di presenza di un'altra agevolazione richiesta per lo stesso bene, visto che non consente di nettizzare la base di calcolo del credito 5.0 come previsto della stessa norma istitutiva;

qualora, per due diversi beni oggetto di uno stesso progetto, l'azienda disponga per uno della perizia attestante l'interconnessione e per l'altro dell'autodichiarazione del legale rappresentante, il portale non consente di caricare entrambi i beni agevolabili in quanto i soggetti attestanti l'interconnessione sono diversi;

analogamente, nell'ipotesi in cui, per due diversi beni oggetto di uno stesso progetto, l'azienda disponga per uno della perizia attestante l'interconnessione redatta da un determinato professionista e per l'altro della perizia redatta da un diverso professionista, il portale non consente di caricare entrambi i beni agevolabili, anche in questo caso in quanto i soggetti attestanti l'interconnessione sono diversi.

Le incertezze nel calcolo

Altre criticità sono segnalate non con riferimento al portale Gse ma al calcolo del credito d'imposta. In particolare, non è ancora stato chiarito se i 10mila euro recuperabili sotto forma di credito d'imposta per le spese di certificazione energetica valgono:

per azienda, con riferimento all'intero biennio 2024-25:

per azienda, ma separatamente per ciascun anno, ossia 10mila euro per anno/progetto 2024 e 10mila euro per anno/progetto 2025;

per singolo progetto d'investimento, con la logica conseguenza che ad ogni progetto, come previsto, venga allegata una certificazione energetica e pertanto ad ognuna di esse corrisponda una spesa agevolabile fino a 10mila euro.

Analoghe perplessità si presentano per la spesa prevista per l'attestazione contabile (non superiore a 5mila euro).

Infine, ci si chiede quali siano le tempistiche di pubblicazione dell'atteso decreto ministeriale che dovrebbe recepire le modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2025 (ad esempio le nuove regole sul cumulo), provvedimento che dovrebbe disciplinare anche la possibilità di presentare al Gse più progetti attivabili in parallelo per uno stesso stabilimento, possibilità fino ad oggi preclusa in quanto, prima di avviare e presentare un secondo progetto, occorre attendere il via libera all'utilizzo del beneficio da parte del Gse in seguito all'invio da parte dell'azienda della comunicazione a consuntivo del primo progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA